

**Azienda Sanitaria Locale Rieti**  
**U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n° 272 del 07 FEB. 2020

**OGGETTO:** Convenzione con la Società Servizi Formazione Srl., con sede legale in Via Porta Sopletina n. 6 – 05100 Terni, per lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento degli studenti del corso di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.);

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il Dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore:

Dott.ssa Nadia Tomassini

Firma Nadia Tomassini

Data 04.02.2020

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Marino Formichetti

Firma [Firma]

Data 06/02/2020

Il Responsabile dell'U.O.S.:

Firma [Firma]

Data 06/02/2020

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico

Voce del conto economico su cui imputare la spesa \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Dott.ssa Antonella Rossetti

**OGGETTO:** Convenzione con la Società Servizi Formazione Srl., con sede legale in Via Porta Sopletina n. 6 – 05100 Terni, per lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento degli studenti del corso di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.);

Pag. 2 di 5

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

VISTA la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017 di attribuire delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n. 222/D.G. del 12/03/2018;

### **IL RESPONSABILE DELLA U.O.S. SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE**

PREMESSO che, con nota del 23/01/2020, è pervenuta una richiesta di convenzione da parte della Società Servizi Formazione Srl., con sede legale in Via Porta Sopletina n. 6 – 05100 Terni, per lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento degli studenti del corso di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.);

PREMESSO che la Società Servizi Formazione Srl, è stata accreditata dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 879 del 2 agosto 2018 è autorizzata allo svolgimento dei corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) per il triennio 2018/2020

PREMESSO che la Legge 24 giugno 1997, n.196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196" individuano i tirocini formativi e di orientamento quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

VISTA la Legge 24/06/1997, n. 196 concernente norme in materia di occupazione ed in particolare l'art. 18 che nel regolamentare i tirocini formativi e di orientamento stabilisce la possibilità di svolgimento dei medesimi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra soggetti quali l'Università e datori di lavoro pubblici e privati;

**OGGETTO:** Convenzione con la Società Servizi Formazione Srl., con sede legale in Via Porta Soplecina n. 6 – 05100 Terni, per lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento degli studenti del corso di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.);

Pag. 3 di 5

VISTA la Legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l'art. 1 comma 34 che prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012;

VISTA la deliberazione n. 156/D.G. del 05/02/2002 di approvazione del regolamento per le modalità di accesso e svolgimento della frequenza presso le strutture dell'Azienda;

VISTA la proposta di convenzione da parte della Società Servizi Formazione Srl di Terni, di cui all'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);

VISTO l'atto di nomina a Responsabile del Trattamento dei dati Personali (all.2);

VISTO il parere favorevole in merito alla proposta di intesa in argomento, espresso dal Resp.le del DAPS - Dipartimento Aziendale delle Professioni Sanitarie, Dott. Vittorio Falchetti Ballerani, che provvederà all'accoglienza e all'inserimento degli allievi presso le Strutture Aziendali;

RILEVATO che l'art. 6 della convenzione di cui trattasi prevede una validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e che eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti;

RILEVATO altresì che sono a carico della Società Servizi Formazione Srl di Terni., gli oneri per la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

RITENUTO che lo svolgimento dell'attività di tirocinio da parte degli allievi sia di interesse Aziendale;

VISTO il D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

**OGGETTO:** Convenzione con la Società Servizi Formazione Srl., con sede legale in Via Porta Soplecina n. 6 – 05100 Terni, per lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento degli studenti del corso di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.);

Pag. 4 di 5

DETERMINA

- DI RINNOVARE, per i motivi esposti in premessa, con la Società Servizi Formazione Srl di Terni, S.r.l con sede legale in Via Porta Spoletina n. 6 – 05100 Terni, – specifica convenzione di durata triennale, per lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento degli studenti del corso di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1) ;
- DI DARE ATTO che l'attività di cui trattasi non comporta oneri a carico dell'Azienda e che gli aspetti assicurativi sono a carico della Società Servizi Formazione Srl di Terni, che assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;
- DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96.
- 
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della  
U.O.S. Sviluppo Competenze e Formazione  
Dott. Gabriele Coppa

7/10

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO f.f.:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario f.f.: Dott. Gennaro D'Agostino

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 07 FEB, 2020

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 07 FEB, 2020

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 07 FEB, 2020

in oggetto  per esteso

Rieti li 07 FEB, 2020

IL FUNZIONARIO





**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI  
ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE  
DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.)**

**TRA**

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI, di seguito "Azienda ospitante" C.F./P.IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, CAP 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, - giusta delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 7/D.G. del 12/12/2017, per la carica domiciliato a Rieti, Via del Terminillo n 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per la carica rivestita

**E**

SERVIZI FORMAZIONE srl con sede in via di Porta Spoletina, 6 – 05100 Terni C.F./P.I. 01470350552 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Legale Rappresentante Dott. Giorgia Nardi, nata a Terni il 28 marzo 1972

**PREMESSO CHE**

- Servizi Formazione srl accreditata con la Regione Umbria (D.D. n. 12255/2017) e autorizzata allo svolgimento dei corsi per Operatore Socio Sanitario (OSS) Piano di formazione per il triennio 2018/2020 - D.G.R. n. 879 del 2 agosto 2018
- la Legge 24 giugno 1997, n.196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196" individuano i tirocini formativi e di orientamento quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- la legge 28/06/2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini ed in particolare l'art. 1 comma 34 che prevede che il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- la delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n. 199, con la quale è stato attuato l'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 24 gennaio 2013 in ordine alla regolamentazione dei tirocini in applicazione dell'art. 1 comma 34 della legge 28 giugno 2012;

Considerato che:

- le Parti concordano sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il tirocinio non ha finalità produttive, bensì natura formativa, in quanto momento del percorso formativo dello studente e persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo;
- Il tirocinio è previsto dall'ordinamento didattico del corso di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario, ai sensi della legge regionale 13/2002 e del D.R. n. 4 /2003 della Regione Umbria.

Si conviene quanto segue

Il tirocinio sarà assoggettato, in armonia alla normativa vigente, alle seguenti regole:

#### Articolo 1

##### Progetto Formativo

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento seguita e verificata da un tutor, indicato da Servizi Formazione srl da un responsabile dall'azienda ospitante.
3. Per ogni tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, i cui contenuti saranno concordati dal tutor e dal responsabile designato dal Soggetto Ospitante, che dovrà essere firmato dal tirocinante per presa visione ed accettazione delle condizioni.
4. Il progetto formativo dovrà contenere:
  - a) il nominativo del tirocinante; il nominativo del tutor designato dal Soggetto Promotore e di quello designato dal Soggetto Ospitante;
  - b) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con espressa indicazione dei tempi di presenza presso la struttura del Soggetto Ospitante;
  - c) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL per gli infortuni sul lavoro e gli estremi identificativi della polizza di copertura per la responsabilità civile, stipulati dal soggetto promotore secondo le disposizioni di legge in materia.

#### Articolo 2

##### Obblighi del Soggetto Promotore

Il Soggetto Promotore si impegna a:

1. Assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso Compagnia di assicurazione privata.
2. Designare un tutor, responsabile didattico/organizzativo, che abbia il compito di monitorare l'intera attività di tirocinio;

3. Predisporre una scheda di verifica e di monitoraggio da somministrare al termine del tirocinio sia al responsabile dell'azienda che al tirocinante;
4. Provvedere alla corretta ed inequivocabile identificazione dei tirocinanti mediante apposito tesserino di riconoscimento da apporre in maniera visibile sulla divisa per tutta la durata del tirocinio;
5. Convocare il tirocinante presso la propria sede al fine di verificare l'andamento del tirocinio.
6. Fornire copia del progetto formativo al Soggetto Ospitante.
7. Fornire all'Azienda ospitante, copia del certificato di idoneità al lavoro.

### Articolo 3

#### Obblighi del Soggetto Ospitante

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

1. Accogliere presso le proprie strutture, in qualità di tirocinanti, gli studenti del corso di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS), assicurando un fattivo affiancamento, finalizzato a:
  - Assicurare un'assistenza socio-sanitaria al paziente;
  - Curare l'igiene alla persona in ambiente domestico, sanitario e sociale;
  - Tenere i rapporti con i familiari dei pazienti e con il personale della struttura convenzionata;
2. Assicurare lo svolgimento di tirocini in ambito
  - sociale 150 h
  - ambito socio-sanitario 100 h
  - sanitario 200 h
- 3-Realizzare il programma previsto dal progetto formativo e di orientamento nel rispetto e in conformità del progetto stesso;
- 4-Compilare la scheda di verifica e monitoraggio di ogni singolo tirocinante ed inviarla alla segreteria di Servizi Formazione srl in seguito della conclusione.
- 5-Segnalare l'evento, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, agli istituti assicurativi (INAIL e Compagnia privata presso cui il tirocinante è assicurato per la responsabilità civile verso terzi) ed a Servizi Formazione srl.
- 6-Tenere un foglio presenza del tirocinante siglato dal tutor e quotidianamente firmato dal tirocinante stesso, da consegnare alla Segreteria Studenti di Servizi Formazione srl.
- 7- Assicurare e garantire che il Soggetto Ospitante ospitante sia accreditata presso la Regione di appartenenza

Articolo 4  
Obblighi del Tirocinante

Il Tirocinante è tenuto a:

1. Partecipare all'attività di tirocinio nei tempi e con le modalità previste nel progetto, rispettando orari, regole e modelli di comportamento aziendale concordati;
2. Sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene prodotti, informazioni, processi produttivi ed ogni altra attività o caratteristica dell'azienda di cui venisse a conoscenza durante il tirocinio;
3. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
4. Apporre il tesserino di riconoscimento in maniera visibile sulla propria divisa per tutta la durata del tirocinio.

Articolo 5  
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Per quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, riguardante gli obblighi di formazione ed informazione, dotazione dispositivi protezione individuale e tutti gli altri aspetti specifici applicabili all'attività svolta, l'agenzia formativa in qualità di soggetto promotore del tirocinio farà adempimento di tali obblighi, come previsto dall' art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Inoltre riguardante gli obblighi di formazione ed informazione, dotazione dispositivi protezione individuale e tutti gli altri aspetti specifici applicabili all'attività svolta, l'agenzia formativa in qualità di soggetto promotore del tirocinio farà adempimento di tali obblighi, come previsto dall' art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 nel Titolo III. Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX- Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Società) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

1. Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (ex art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
2. Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria"). Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.

Articolo 6  
Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con tacito consenso.

Le parti si danno atto che potranno recedere da tale convenzione senza motivazione alcuna, dandone comunicazione alla controparte con un preavviso di 1 mese. Resta fermo che il soggetto ospitante porterà a termine la formazione di eventuali tirocini in corso.

Articolo 7  
Eventuali controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione all'esecuzione e/o alla validità del presente accordo, il Foro competente ed esclusivo è quello di Terni

Articolo 8  
Facoltà del Soggetto Ospitante

La permanenza del tirocinante all'interno della Azienda Ospitante è espressamente subordinata alla valutazione della Direzione Sanitaria che, a suo insindacabile giudizio, potrà rimodulare le ore di tirocinio oppure recedere anticipatamente il rapporto di formazione con il tirocinante laddove la sua attività non sia ritenuta utile o appropriata alle esigenze dell'Azienda stessa o per mancato rispetto, da parte del tirocinante, delle regole e delle procedure aziendali.

Articolo 9  
privacy

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, la SERVIZI FORMAZIONE Srl. di Terni, accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 2), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. La SERVIZI FORMAZIONE Srl. di Terni, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto

Rieti,

Azienda Sanitaria Locale Rieti  
Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

Servizi Formazione Srl.  
Legale Rappresentante

Dott.ssa Giorgia Nardi



**ATTO DI NOMINA  
A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

*(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)*

L'ASL Rieti, quale  *Titolare del Trattamento*, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, (di seguito, per brevità "**Titolare**" o "**Azienda**");

E

La SERVIZI FORMAZIONE Srl. di Terni, quale *Responsabile Esterno del Trattamento* (di seguito, per brevità, "**Responsabile**"),

Di seguito, congiuntamente, le "**Parti**".

**PREMESSO CHE**

*(Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto)*

- Tra la l'ASL Rieti e la SERVIZI FORMAZIONE Srl. di Terni, è in atto un Protocollo d'Intesa attinente alla Convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento degli studenti del Corso di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) (di seguito, per brevità, "**Protocollo**");
- per l'esecuzione delle attività previste nel Protocollo, il Responsabile tratterà dati personali di cui l'Azienda è Titolare;
- l'ASL di Rieti, in persona del legale rappresentante *p.t.*, Titolare del trattamento dei dati personali, di "categorie particolari di dati personali" (già "dati sensibili" ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di "dati relativi alla salute" ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679, ha pertanto individuato, la sig.ra Giorgia Nardi, quale Responsabile Esterno del Trattamento medesimo sulla base delle evidenze documentali e delle dichiarazioni dallo stesso fornite al Titolare e della successiva verifica da parte di quest'ultimo, per quanto ragionevolmente possibile, della loro rispondenza al vero, circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che devono caratterizzare chi esercita tale funzione affinché il trattamento rispetti i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela degli interessati.

## SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Art. 1

#### *Definizioni*

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

- Per **“Legge Applicabile”** o **“Normativa Privacy”**, si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, **“GDPR”**) a far data dal 25.05.2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, anche emanata ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 163 del 25 ottobre 2017, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali applicabili alla fattispecie oggetto del Contratto;
- per **“Dati Personali”**: si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui al Contratto stipulato con l'Azienda;
- per **“Categorie particolari di dati”**: si intendono i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- per **“Dati relativi alla salute”**: si intendono i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- per **“Interessato”**: si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali;
- per **“Servizi”**: si intendono i Servizi resi dal Responsabile oggetto del Contratto nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina e nei suoi allegati;
- per **“Titolare”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- per **“Responsabile del Trattamento”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per **“Ulteriore Responsabile”**: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato parte dei Servizi e che quindi tratta dati personali;
- per **“Persona autorizzata al trattamento”** o **“Incaricato”**: si intendono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;

- per “**Amministratore di sistema**” o “**ADS**”: si intende la persona fisica dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per “**Misure di Sicurezza**”: si intendono le misure di sicurezza di cui alla Normativa privacy;
- per “**Trattamento**”: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

## **Art. 2** *Nomina e oggetto*

In attuazione dell'art. 28 del GDPR, l'ASL Rieti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, di “categorie particolari di dati personali” (già “dati sensibili” ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di “dati relativi alla salute”, nomina la sig.ra Giorgia Nardi, quale Responsabile dello stesso trattamento come previsto nel Protocollo d'Intesa, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, reso necessario per l'espletamento dei Servizi.

Il Responsabile tratterà i Dati personali, così come specificati al precedente comma, di cui verrà in possesso/a conoscenza nello svolgimento dei Servizi oggetto del Protocollo solo in base a quanto ivi stabilito e a quanto previsto nel presente Atto e nel suo Allegato.

## **Art. 3** *Durata e finalità*

Il presente Atto produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dal Responsabile a favore del Titolare, indipendentemente dalla causa di detta cessazione. Inoltre, fermo il diritto del Titolare di revocare, in qualsiasi momento e senza bisogno di motivazione, l'affidamento del Trattamento al Responsabile e/o la sua stessa nomina, il Trattamento, fatto salvo ogni eventuale obbligo di legge e/o contenzioso, avrà una durata non superiore a quella necessaria al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

**Art. 4**  
**Modalità e istruzioni**

Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei Dati Personali impartite dal Titolare al Responsabile sono specificatamente indicate e declinate nel Protocollo, nella presente nomina e nell'*Allegato 1* parte integrante e sostanziale di quest'ultima.

In particolare, ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa Privacy, il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

In ragione della presente nomina, il Responsabile ha l'obbligo di attenersi, tra l'altro, alle seguenti istruzioni:

- deve nominare formalmente tutte le persone autorizzate al trattamento dati (c.d. Incaricati), conferendo incarico scritto ai propri dipendenti e/o collaboratori che, sulla base delle relative competenze, effettuano i trattamenti di dati personali di competenza del Titolare e deve vigilare costantemente sull'operato degli stessi. Grava sul Responsabile la tenuta, la conservazione e l'archiviazione degli atti di nomina degli incaricati/persone autorizzate al trattamento dei dati. Tale documentazione è messa a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali a semplice richiesta;
- deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano costantemente formate e informate in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali e si siano impegnate alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- deve vigilare attentamente affinché il trattamento che gli viene demandato sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ivi compresi i provvedimenti e le linee guida emanate dalle Autorità di controllo, delle procedure adottate dal Titolare e nel rispetto delle presenti istruzioni, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'Organizzazione internazionale nei limiti sanciti dal Regolamento;
- deve verificare e monitorare costantemente che il trattamento dei dati avvenga effettivamente in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, assicurando che, fatti salvi eventuali obblighi di legge e/o contenzioso, i dati non siano conservati per un periodo superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento medesimo;

- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, anche al fine di soddisfare possibili richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 35 compresi del Regolamento, relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica ed alla comunicazione di una violazione dei dati personali e alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati. A questo fine, il Responsabile deve:
  - verificare costantemente l'efficacia delle misure di sicurezza adottate in conformità alla normativa vigente ed in linea con aggiornamenti e/o a eventuali perfezionamenti tecnici, che si rendano disponibili nel settore informatico;
  - relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate ed allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
  - accettare il diritto del Titolare alla verifica periodica dell'applicazione delle norme di sicurezza adottate (audit) ed assoggettarsi ad esso;
  - eseguire gli ordini del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, salvo che il Titolare abbia tempestivamente comunicato la propria volontà di promuovere opposizione nelle forme di rito;
  - procedere all'immediata segnalazione al Titolare di eventuali casi, anche solo presunti, di violazione di dati personali (da intendersi come tale la violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), in linea con le norme e le procedure aziendali vigenti;
- il Responsabile deve verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati che tratta per conto del Titolare, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- il Responsabile, quando richiesto, deve mettere immediatamente a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento consentendo e collaborando alle periodiche attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione da questi ricevuta violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- il Responsabile deve tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento ai sensi del comma 2 dell'art. 30 del Regolamento

mettendolo immediatamente a disposizione di quest'ultimo e/o del Garante a semplice richiesta;

- il Responsabile assume con la sottoscrizione del presente Atto, specifico obbligo legale di riservatezza e confidenzialità nonché l'obbligo di concordare con il Titolare il corretto riscontro all'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento;
- il Responsabile deve garantire che nella propria organizzazione ogni accesso informatico ai dati trattati per conto del Titolare richieda l'assegnazione ad ogni incaricato di una specifica utenza individuale che abiliti al solo trattamento delle informazioni necessarie al singolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa verificando almeno annualmente la permanenza in capo all'incaricato del relativo profilo di autorizzazione al trattamento;
- nel processo di autenticazione, il Responsabile deve prevedere l'inserimento di un codice identificativo dell'incaricato associato a una parola chiave riservata (password) di adeguata complessità, comunicata all'incaricato in modalità riservata e modificata dallo stesso al primo utilizzo e successivamente con cadenza almeno trimestrale;
- il Responsabile deve fornire istruzioni per non consentire che due o più Incaricati al trattamento accedano ai sistemi, simultaneamente o in maniera differita, utilizzando il medesimo identificativo utente;
- il Responsabile deve fare in modo che ogni incaricato, al fine di proteggere la sessione di lavoro da utilizzi non autorizzati in sua assenza, non lasci mai incustodito e accessibile lo strumento elettronico;
- il Responsabile deve effettuare il salvataggio dei dati con finalità di backup e disaster recovery con cadenza almeno mensile e comunque prima di procedere al riutilizzo per altri scopi dei supporti di memorizzazione nel caso fosse necessario conservare le informazioni contenute negli stessi;
- il Responsabile deve proteggere i dati personali trattati per conto del Titolare contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di adeguati strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno settimanale;
- il Responsabile deve aggiornare periodicamente e, comunque, almeno annualmente, i programmi per elaboratore con interventi volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti;
- il Responsabile deve adottare adeguate misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e, comunque, non superiori a sette giorni;
- nell'ambito del trattamento dei documenti cartacei, il Responsabile deve:
  - individuare e configurare i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato e/o per classi omogenee di incaricati, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;

- periodicamente e comunque almeno annualmente, verificare la sussistenza in capo agli incaricati delle condizioni per la conservazione per i profili di autorizzazione;
- identificare gli eventuali soggetti ammessi ad accedere a categorie particolari di dati personali al di fuori dell'orario di lavoro;
- identificare e comunicare agli incaricati gli archivi dove riporre i documenti contenenti i dati personali e/o categorie particolari di dati (armadi, stanze, casseforti, ecc.);
- prevedere, ove possibile, la conservazione dei documenti contenenti dati personali di categorie particolari (i.e. sensibili e/o giudiziari) separata dai documenti contenenti dati personali comuni;
- verificare la corretta esecuzione delle procedure di distruzione dei documenti, quando non più necessari o quando richiesto dall'interessato;
- il Responsabile, al pari dei propri incaricati, deve inoltre:
  - trattare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi secondo il principio di limitazione della finalità, ovvero unicamente per lo scopo per cui sono stati raccolti;
  - non diffondere o comunicare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi a soggetti non autorizzati al trattamento;
  - non lasciare incustoditi documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi durante e dopo l'orario di lavoro;
  - non lasciare in luoghi accessibili al pubblico i documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi;
  - riporre i documenti negli archivi quando non più operativamente necessari;
  - limitare allo stretto necessario l'effettuazione di copie dei suddetti documenti.

#### Art. 5

#### *Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento*

Il Responsabile, al momento della sottoscrizione del presente Atto, dichiara e garantisce di possedere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dei Servizi e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla delicatezza della nomina, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali specificatamente indicate e declinate nel Protocollo, nella presente nomina e nel suo *Allegato 1*, oltre che della Normativa Privacy.

*Art.6*  
*Tipologie di dati, finalità e categorie di interessati*

Il Responsabile svolge per conto del Titolare le attività di Trattamento dei Dati Personali relativamente alle tipologie, alle finalità ed alle categorie di soggetti esplicitate nel Protocollo, parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.

*Art.7*  
*Nomina di ulteriori responsabili*

In esecuzione e nell'ambito dei Servizi, il Responsabile, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzato, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili ad esso subordinati, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili di volta in volta.

Il Responsabile è tenuto, in sede di individuazione degli eventuali Ulteriori Responsabili e/o della loro sostituzione, ad informare preventivamente il Titolare, al fine di consentire a quest'ultimo, in attuazione dell'art. 28 comma 2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso detto termine, il Responsabile potrà procedere all'effettuazione delle nomine, normativamente previste, nei confronti degli Ulteriori Responsabili individuati.

La nomina di un Ulteriore Responsabile da parte del Responsabile sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti , mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

Qualora l'Ulteriore Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Il Responsabile, infine, si obbliga a comunicare al Titolare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Ulteriori Responsabili.



## Art.8

### *Vigilanza, sanzioni e responsabilità*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 3 del *GDPR*, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della Legge Applicabile e delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio Responsabile della Protezione Dati e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile Esterno, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del *GDPR*. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Protocollo - all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Protocollo.

Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del titolare.

Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

## Art. 9

### *Disposizioni Finali*

Il presente Atto di nomina e il suo Allegato, in uno col Protocollo, deve intendersi quale contratto formale che lega il Responsabile al Titolare del trattamento e che contiene espressamente le Istruzioni documentate del Titolare, le modalità di gestione dei dati, la durata, la natura, la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, così come le responsabilità in ambito privacy.

Con la sottoscrizione, il Responsabile accetta la nomina e si dichiara disponibile e competente alla piena attuazione di quanto nella stessa previsto.

La presente nomina ha carattere gratuito e ha durata pari alla durata del Protocollo a cui accede o, comunque, dell'atto giuridicamente vincolante che ne forma presupposto indefettibile e, fermo quanto indicato al precedente art. 3, si intenderà, pertanto, revocata al venir meno dello stesso, indipendentemente dalla causa, ovvero, in qualsiasi momento, per insindacabile decisione del Titolare.

Roma li \_\_\_\_\_

**LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

Il Responsabile Esterno

\_\_\_\_\_

Il Titolare del trattamento

\_\_\_\_\_